

Milano – Roma, 12.7.21

Alla presidente del Senato

Ai presidenti dei gruppi parlamentari

Al presidente della commissione giustizia del Senato

Trasmissione a mezzo posta elettronica

Gentili Senatrici, Egregi Senatori,

in occasione del dibattito parlamentare sul Disegno di legge Zan, mi pregio di trasmettere – a nome dell'associazione ITALIASTATODIDIRITTO - un contributo tecnico sottopongo alla vostra attenzione.

Come noto il c.d. Disegno di legge Zan mira a estendere, alla discriminazione e alla violenza per i motivi indicati, le disposizioni già vigenti nell'ordinamento in tema di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

L'intervento legislativo sostanzialmente consiste nella modificazione degli artt. 604-bis e 604-ter del Codice penale e dell'art. 1 commi da 1-bis a 1-sexies, dedicati alle sanzioni accessorie delle condotte previste e punite.

Avendo il fine di estendere l'applicabilità delle disposizioni esistenti nell'ordinamento in tema di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'ambito dei *"motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità"*, il Disegno di legge avrebbe potuto limitarsi a proporre la menzione, nel testo delle norme vigenti, degli ulteriori specifici motivi della discriminazione e della violenza oggetto delle misure di prevenzione e di contrasto già in vigore.

Ma non è stato così: l'articolazione del Disegno Zan propone iniziative che superano la portata dei congegni normativi già presenti nell'ordinamento, riconducibili alla prevenzione e alla sanzione dei *"delitti contro l'eguaglianza"*, nonché alle relative sanzioni accessorie.

E' nostra opinione che occorra attentamente verificare la correttezza tecnico-giuridica di tali iniziative, per valutarne la coerenza con le qualità e le modalità dello sforzo espresso nella lotta per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione e di correlata violenza in qualunque ambito; lotta che ha un caposaldo nella convenzione internazionale di New York del 1966, il formale riferimento alla quale, con l'introduzione dell'art. 604-bis c.p. e con la contestuale abrogazione dell'ultima versione dell'art. 3 della L. 654/75, è venuto meno.

Di seguito se ne esporranno le ragioni.

Quanto all'art. 1. (Definizioni)

In tale prospettiva osserviamo che le definizioni dettate alle lettere a) e c) dell'art. 1 sono pacifiche e l'impiego dei concetti che ne sono oggetto non suscita problemi; quelle dettate

ITALIASTATODIDIRITTO.

alle lettere b) e d), né semplici né esposte in modo del tutto preciso, delineano invece concetti che, nel nostro Paese, non sono culturalmente condivisi.

Quanto alla lettera b): *"per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso", "biologico o anagrafico".*

Ora nel comune linguaggio il *"genere"* corrisponde a una categoria definita da un complesso di caratteri essenziali e distintivi; nel contesto dato da intendere come maschile o femminile; nello stesso Disegno di legge i generi sessuali sono due, come è confermato alla lettera c) dalle espressioni *"sesso opposto", "stesso sesso", "entrambi i sessi"*, senza accenni a varianti intermedie, diverse o *"fluide"*.

La *"manifestazione esteriore di una persona"* sembra indicare la presenza di un carattere fisico, rientrante nell'uno o nell'altro complesso distintivo del genere.

Per *"genere"*, appunto categoria definita da un complesso di caratteri, non sembra dunque potersi intendersi *"qualunque manifestazione esteriore di una persona"*: i due termini dell'espressione non collimano logicamente.

Quanto alla lettera d): per *"identità di genere"*, o senso di appartenenza al genere, *"si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé"*, a prescindere dunque dal sesso biologico o anagrafico della persona e da un eventuale suo tragitto in corso, volto all'adattamento della propria condizione fisica alla propria percepita identità.

La definizione sembra corrispondere a un concetto che si è fatto strada negli anni secondo cui, nell'ambito delle questioni in esame, più della realtà fisica conta la realtà psichica e sociale, il corpo potendo essere avvertito come una prigione che non consente libera identificazione ed espressione della persona, che è giusto possa percepire e manifestare liberamente la sua identità di genere, anche se essa non corrisponde al genere biologico o anagrafico al quale - attualmente - appartiene.

Senonché tale concetto non è condiviso dalla generalità dei cittadini; molti optano per una considerazione rigorosa dell'alternativa appartenenza dell'individuo a uno dei due generi sessuali e per la relativa determinazione in ragione dei prevalenti caratteri fisici, con attribuzione ai caratteri fisici *"contrastanti"* e alle inclinazioni psichiche divergenti della qualità di anomalie, prive di decisiva incidenza sull'appartenenza al genere sessuale del portatore.

In virtù di radicati fattori culturali e psicologici, taluni sono propensi a giudicare tali ritenute anomalie riprovevoli e, pertanto, a opporre a chi pensano ne sia affetto atteggiamenti discriminatori, che possono divenire violenti.

Ed ecco il problema: la discriminazione e la violenza, da reprimere e da eliminare, non altro; non la percezione e la manifestazione di un'identità difforme da quella definita in ragione di determinati canoni, non l'approvazione o la riprovazione di una tale percepita e manifestata identità.

Date le premesse, è inevitabile che sorgano dubbi in merito all'opportunità di dare vigore normativo alla definizione esposta alla lettera d) dell'art. 1 del Disegno di legge: il lavoro del legislatore consiste nel creare regole la cui applicazione valga a prevenire e a comporre conflitti,

a bene amministrare ciò che è pubblico e a sanzionare condotte contrarie al bene pubblico e a quello privato; le “*definizioni*” meritano di divenire norme se i concetti che ne sono oggetto servono all’orientamento di chi vorrà rispettare e di chi dovrà applicare le regole; a tale orientamento servono i concetti che l’ordinamento fa propri solo in quanto generalmente condivisi - e tra questi non sembra potersi far rientrare il concetto di “identità di genere” sessuale.

Sancire per legge la definizione di un concetto, oltretutto non condiviso dalla generalità dei cittadini, equivale a imporre, una tesi di parte in un dibattito culturale: il che è un fuor d’opera, nell’ambito del diritto positivo.

Del resto, anche privo di utilità riguardo all’adozione delle previste “*misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità*”: il fatto che la definizione di cui si tratta non assuma valore di legge certo non implica che il legislatore rinunci a sanzionare, così come ogni altra discriminazione e violenza, quelle praticate a carico di chi percepisca e manifesti una identificazione “*di sé in relazione al genere*” sessuale, “*anche se non corrispondente al sesso*” biologico o anagrafico e “*indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione*”.

Contrastare efficacemente atteggiamenti discriminatori e violenti nei confronti di chiunque è essenziale; in uno Stato di diritto è necessario che la cultura della solidarietà si affermi, si sviluppi e pervenga a maturare al punto in cui sia naturale che ciascuno propenda a regolarsi con gli altri nel modo in cui ritiene giusto che gli altri si regolino nei suoi confronti. In questa prospettiva, l’eliminazione di ogni forma di discriminazione e di violenza per motivi, in qualunque modo, riferibili al sesso non è meno essenziale dell’eliminazione di ogni forma di discriminazione e di violenza per motivi riferibili alla razza o a qualunque altro ambito nel quale possano manifestarsi le diversità degli esseri umani.

Quanto all’art. 4. (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)

L’articolo, inteso a bilanciare l’impatto della proposta di attribuzione di legge alla definizione di identità di genere sopra considerata, è pleonastico: “*la libera espressione di convincimenti od opinioni*”, affermata e disciplinata dall’art. 21 della Costituzione, e “*le condotte legittime*”, riconducibili a checchessia, non fronteggiano nulla da cui debbano essere “*fatte salve*”.

Comunque, “*fatte salve (...) le condotte legittime (...) purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti*” è espressione che non ha alcun senso apprezzabile: essa infatti pone, come condizione della “*salvezza*”, che non si dia una contraddizione in termini.

Quanto all’art. 5. (Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)

Nel Disegno di legge è anzitutto proposta la modificazione del comma 1-bis dell’art. 1 del D.L. 122/93, finalizzata a riferire agli artt. 604-bis e 604-ter c.p. i reati già previsti dall’abrogato art. 3 L. 654/75.

Quindi, il testo del comma 1-ter, è sostituito dal seguente:

"Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies".

Seguono, dei richiamati commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, specifiche proposte di modifiche delle norme relative alle previste sanzioni accessorie, in merito alle quali debbono essere fatte due osservazioni di natura formale, attinenti all'*"oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività"* definito dal comma 1-quinquies:

1- sia nella versione attuale, sia in quella modificata nel Disegno di legge, la norma fa riferimento a *"organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654"*: articolo, e relativo comma 3, non più esistenti come tali, il testo del comma 3 essendo divenuto quello del comma II dell'art. 604-bis c.p.;

2- sia nella versione attuale, sia in quella modificata nel Disegno di legge, la norma prevede che di tale oggetto facciano parte *"la prestazione di lavoro per (...) finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter"*: decreto, del Ministero di grazia e giustizia, del quale non figura traccia nella versione del comma 1-ter riformulata nel Disegno di legge.

Quanto all'art. 6. (Modifica all'art. 90-quater del codice di procedura penale)

Nel Disegno di legge è proposto che all'art. 90-quater c.p.p., dopo *"per la valutazione della condizione [della persona offesa] si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale"*, siano inserite le parole *"o fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere"*.

E' incomprensibilmente e ingiustamente tralasciato il riferimento alla disabilità.

Quanto all'art. 7. (Istituzione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)

E' riconosciuta pubblicamente una giornata - il 17 maggio - celebrativa del contrasto contro l'omofobia, e contro analoghi atteggiamenti ostili,

"al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione".

E' inevitabile chiedersi quali siano le ragioni per le quali i proponenti non hanno ritenuto di dedicare la giornata al contrasto delle discriminazioni e delle violenze motivate da ogni sorta di diversità razziali, etniche o religiose, da disabilità o da altro; nello spirito, appunto non selettivo, dell'art. 3 della Costituzione.

Quanto agli artt. 8. (*Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere*), Art. 9. (*Modifica all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere*), Art. 10. (*Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza*)

In ciascuna delle proposte oggetto dei tre ultimi artt. 8, 9, 10 del Disegno di legge, è incomprensibilmente e ingiustificatamente tralasciato qualunque riferimento ai motivi di discriminazione e di violenza legati alla disabilità.

Nella speranza che il contributo fornito possa essere utile e apprezzato, invio i migliori saluti.

Avv. Guido Camera

(Presidente di Italiastatodidiritto)

